

Aggiornato al 20/11/2024
Delibera n. 480

FEDERAZIONE ITALIANA

TAEKWONDO

STATUTO

Federazione Italiana Taekwondo

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Taekwondo (FITA), fondata il 24 febbraio 1985, è associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni; è disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private, dalla vigente legislazione in materia, dalla legge di riordino del Coni e dallo Statuto di quest'ultimo.
2. La FITA è costituita da tutte le Società, le Associazioni Sportive dilettantistiche e i Gruppi Sportivi Militari ad essa affiliate che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva del Taekwondo senza fini di lucro.
3. La FITA è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. La FITA è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza di diritti di tutti gli associati, dal principio di uniformità ed effettività del rapporto associativo e dalla libera eleggibilità degli organi amministrativi.
4. La FITA svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione del Taekwondo, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ed è federata al CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.
5. La FITA è riconosciuta dal CONI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale e gode d'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività del taekwondo in Italia ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
6. La FITA promuove gli sport elettronici (eSports) e del Virtual Taekwondo quali strumenti di inclusione tra la popolazione giovanile sportiva attiva e la popolazione giovanile sedentaria.
7. La FITA è affiliata alla World Taekwondo (WT) dalla quale è riconosciuta come l'unica autorizzata a disciplinare in Italia l'attività sportiva del Taekwondo e del Virtual Taekwondo ed a rappresentarla all'estero.
8. La FITA svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
9. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, dal Regolamento di Giustizia e dalle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice della World Anti Doping Agency - W.A.D.A. che si accettano incondizionatamente.

Art. 2 -- Scopi

I fini istituzionali della FITA sono:

1. Lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del taekwondo nel territorio nazionale, l'attuazione di programmi di formazione di atleti e insegnanti tecnici.
2. La FITA promuove la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni psico-fisiche dei propri atleti nelle attività agonistiche-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI e dalla legge italiana, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
3. Sovrintendere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali.
4. Promuove la massima diffusione della disciplina sportiva del Taekwondo anche a livello amatoriale, attraverso attività connesse e strumentali di carattere sociale, educativo e culturale, nonché di ricerca applicata allo sport del Taekwondo.

Art. 3 - Durata

La durata della FITA è illimitata.

Art. 4 - Sede

La sede della FITA è in Roma.

Art. 5 - Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa della FITA si svolge in base ad una programmazione annuale, secondo un bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, nonché un bilancio consuntivo, che vengono deliberati dal Consiglio Federale e inviati al CONI, unitamente alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione della Giunta Nazionale, nei termini stabiliti dal CONI stesso e dalle norme vigenti in materia. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, vengono, entro quindici giorni, pubblicati sul sito Internet della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
2. L'esercizio finanziario della FITA ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio d'esercizio deliberato e approvato dal Consiglio Federale, unitamente alle relazioni del Collegio dei revisori dei Conti e del Presidente Federale, dovrà essere inviato al CONI per l'approvazione di cui al comma precedente. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I., dovrà essere convocata l'Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea nazionale elettiva degli organi direttivi provvede alla approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

h



5. La gestione dell'attività amministrativa è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI.
6. Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione e di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista, non potendosi distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.
7. Qualora la FITA costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio, con le stesse modalità di cui al comma 1, deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
8. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della FITA è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in materiali, immateriali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FITA senza specifica destinazione.

Art. 7 - Affiliazione

1. Possono essere affiliate alla FITA le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000, art. 6 (di seguito, "Gruppi Sportivi"), che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del Taekwondo, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Le Società, le Associazioni Sportive di cui al precedente comma, che di seguito saranno indicate come Affiliate, sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della FITA. Esse devono essere rette da uno Statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, del Consiglio Federale della FITA ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FITA.

3. Le affiliate devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento degli allenamenti come previsto dai regolamenti tecnici;
 - b) essere in possesso delle attrezzature tecniche necessarie come previsti dai regolamenti tecnici, ivi compresa la dotazione di un indirizzo PEC;
 - c) avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione;
 - d) essere rette da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci o da un amministratore unico dove previsto;
 - e) tesserare almeno tre (3) soci e dieci (10) atleti o un amministratore unico e dieci (10) atleti dove previsto.
4. I Gruppi Sportivi:
 - a) possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche;
 - b) la partecipazione degli atleti, degli insegnanti tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FITA, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
5. Gli Statuti delle Società ed Associazioni di cui al primo comma, devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro, oltre a tutti gli altri requisiti e parametri all'uopo disposti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 128 del 21 maggio 2004. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario e l'atto costitutivo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione e/o di riaffiliazione, devono prevedere espressamente il totale reinvestimento degli eventuali utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
6. La FITA disciplina nel presente Statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire l'effettiva partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. I requisiti e le procedure previste per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non potranno essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 7 bis – Associazioni e Organismi aggregati

1. Possono essere aggregate o associate alla FITA quelle Associazioni Sportive o Organismi Sportivi che, pur praticando o organizzando attività taekwondoistica o ad essa riconducibile, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 7.
2. A tutte le Associazioni/Organismi aggregati e/o associati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

h

Art 8 - Organi e Strutture Federali


1. Sono Organi Federali centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) la Commissione federale di garanzia;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Segretario Generale.

 2. Altre strutture centrali. Per la realizzazione dei fini istituzionali la FITA si avvale della Segreteria Federale.

 3. Costituiscono il sistema di giustizia:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Sportivo;
 - c) il Tribunale federale;
 - d) la Corte sportiva e federale d'Appello.

 4. Sono strutture periferiche:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Presidente Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) il Delegato Provinciale.

 5. Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dallo Statuto Federale non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti, anche nelle predette materie, adottati in caso di urgenza dal Presidente Federale in luogo del Consiglio Federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.

 6. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico e cessano comunque alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire componenti degli organi venuti meno per una qualunque causa. I componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali possono svolgere più mandati.
- 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 9 - L'Assemblea Nazionale

L'assemblea nazionale è il massimo organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine dei giorni in occasione della sua convocazione.

1. Indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
2. È costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e degli insegnanti tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.
3. A tutte le Assemblee nazionali partecipano il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario, i Dirigenti Federali centrali, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei Conti, Membri d'Onore ed i Presidenti dei Comitati Regionali.
4. È preclusa, comunque, la partecipazione alle Assemblee:
 - a) a chiunque sia stata irrogata la sanzione della radiazione;
 - b) a chiunque sia stata irrogata la sanzione della squalifica e della inibizione ancora in corso di esecuzione;
 - c) a chiunque non sia in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
5. Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.
6. Le Assemblee Nazionali sono:
 - a) Ordinaria elettiva;
 - b) Straordinaria.
7. Modalità On-line: le assemblee possono svolgersi anche da remoto secondo quanto previsto all'art. 49 comma 4.
8. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
9. L'Assemblea Straordinaria si riunisce:
 - a) per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - b) per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno delle società aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - c) per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli atleti o degli insegnanti tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;
 - d) nel caso in cui il bilancio consuntivo abbia avuto parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI secondo le modalità statuite dall'art. 5 comma 3 del presente Statuto.

È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

Art. 10 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
 - a) elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto:
 - 1) il Presidente della Federazione;
 - 2) I Componenti del Consiglio federale;
 - 3) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - b) elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il presidente Onorario e i Membri d'Onore;
 - c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera lo scioglimento della FITA;
 - c) delibera sulle modifiche allo Statuto;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con l'Assemblea Nazionale Ordinaria.
4. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali dei Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Art. 11 - Il Presidente della Federazione

Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

A tali fini, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato un programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

Mi.

- c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Inoltre, il Presidente della Federazione:

1. ha la legale rappresentanza della FITA e rappresenta la Federazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
 2. Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e Uffici, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.
 3. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 4. Può adottare deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Federale in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere a adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio Federale medesimo dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
 5. In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.
 6. In caso di impedimento definitivo, il Vice-Presidente è tenuto alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo entro 90 (novanta) giorni successivi all'evento, per il rinnovo delle cariche.
 7. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
 8. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.
 9. Ha facoltà di proporre al Consiglio Federale riconoscimenti di Gradi e qualifiche tecniche per persone che si siano particolarmente distinte. Può inoltre proporre al Consiglio Federale l'attribuzione a persone residenti all'estero del titolo di ambasciatore FITA. Il Presidente Federale, viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, anche negli eventuali ed ulteriori ballottaggi, salvo quanto previsto all'articolo 44 comma 2 3° cpv..
- 10. Art. 12 - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore**
1. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.



2. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, membri d'onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita federale.
3. Il Presidente onorario e i membri d'onore costituiscono il comitato d'onore della Federazione.

Art 13 - Il Consiglio Federale

I componenti del Consiglio Federale sono eletti in seno all'Assemblea Federale, salvo i membri di diritto.

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, da sette (7) Consiglieri rappresentanti delle Società, da due (2) Consiglieri rappresentanti degli atleti e da un (1) Consigliere rappresentante degli insegnanti tecnici, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con tre separate e contemporanee votazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del presente Statuto. In ogni caso almeno tre dei dieci Consiglieri dovranno essere di genere diverso.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario generale della Federazione, o un suo delegato. Nella sua prima riunione, il Consiglio Federale elegge a maggioranza il Vice- Presidente, fra i propri membri, su proposta del Presidente Federale.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno.
4. Modalità On-line: i consigli possono svolgersi anche da remoto

Art. 14- Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo generale della Federazione ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

Il Consiglio Federale provvede a:

- a) concorrere alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2;
- b) attuare le delibere della Federazione Internazionale;
- c) designare gli eventuali candidati alle cariche Internazionali;
- d) istituire Commissioni;
- e) deliberare lo scioglimento dei Consigli Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente eventuale nomina di un Commissario Straordinario per provvedere alla ricostituzione degli Organi attraverso la convocazione di una Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro novanta giorni;
- f) nominare i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- g) deliberare su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente della Federazione, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare;
- h) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;



- i) deliberare il bilancio preventivo da sottoporre al CONI per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno;
- l) deliberare e approvare il bilancio d'esercizio da sottoporre al CONI per la prevista approvazione dalla Giunta nazionale nei termini stabiliti dal CONI stesso e dalle norme vigenti in materia;
- m) deliberare le variazioni al bilancio preventivo;
- n) deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni e approvarne il rendiconto sulla gestione delle dotazioni finanziarie predisposto da ciascun consiglio regionale;
- o) emanare il Regolamento di Giustizia Sportiva ed il Regolamento Organico da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI;
- p) deliberare il Regolamento, Amministrativo e gli altri regolamenti federali;
- q) deliberare il riconoscimento ai fini sportivi delle Affiliate, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse nonché approvarne gli statuti e le relative modifiche.
- r) conferire e revocare le cariche federali di sua competenza, tenendo conto che salvo giusta causa la revoca non può riguardare gli organi federali di giustizia;
- s) concedere l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento che comunque non si applica alle infrazioni delle norme antidoping;
- t) è di sua competenza l'interpretazione autentica delle norme e dello Statuto e dei regolamenti;
- u) deliberare gli importi delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e delle tasse federali;
- v) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Assemblee Regionali per l'elezione degli Organi Direttivi.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15 - Integrazione del Consiglio Federale

1. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero inferiore alla maggioranza, si provvederà all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente e - ove necessario ai fini della riserva di cui all'art.13 .1 dello stesso genere, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.
2. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi nella prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Qualora l'Assemblea sia stata di recente celebrata o qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei successivi 90 (novanta) giorni per le dovute integrazioni.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio Federale



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

1. Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni, impedimento definitivo dalla carica di Presidente Federale;
 - b) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali.
2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
 - a) dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale rimane *in prorogatio* con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo dal Vice-Presidente fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento
 - b) impedimento definitivo dalla carica del Presidente): il Vice-Presidente provvederà con competenza limitata agli atti di cui sub-a) sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini sub-a); impedimento temporaneo dalla carica di Presidente): l'esercizio della funzione viene affidata al Vice-Presidente.
 - c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio e del Presidente, il quale resterà *in prorogatio* ed a cui spetterà la competenza limitata agli atti di cui sub-a) fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini sub- a).
3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutti gli organi e gli incarichi dallo stesso nominati o conferiti ad eccezione degli organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Gli eletti nominati dall'Assemblea Straordinaria restano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria Elettiva utile.
6. Ove a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza della eventuale gestione commissariale, l'assemblea per la ricostituzione degli organi Federali debba convocarsi nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, anche in deroga all'art. 8, comma 6 del presente Statuto, gli organi così nominati resteranno in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 16 bis - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione Federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio i componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e Corte Sportiva di appello nonché della Corte Federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di giustizia sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di giustizia sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.
3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo.

Art 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo e contabile della FITA ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, e in ogni caso in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il primo dei non eletti; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino all'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
3. I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti assistono, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. Circa le ipotesi di sostituzione è necessario attenersi a quanto sancito dall'art. 2401 del Codice Civile.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art. 2397 e seguenti del c.c..

Art 18 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:



Alessandro Cherubini

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FITA;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa;
- d) l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- e) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni di bilancio stesso;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- g) esercitare il controllo contabile.

I Revisori dei Conti Effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FITA, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art 18 bis - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, ed è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione.
2. Il Segretario Generale:
 - a) attua per quanto di sua competenza le deliberazioni e ne risponde al Consiglio Federale e al Presidente Federale;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, svolgendo le funzioni di segretario e fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti delle sue competenze;
 - c) in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale;
 - d) è a capo dei servizi e degli uffici della FITA e ne coordina l'organizzazione generale sulla base degli indirizzi del Consiglio;
 - e) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della FITA da sottoporre al consiglio federale e provvede agli adempimenti connessi;
 - f) esercita le funzioni conferitegli dalle norme federali;
 - g) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia;

Art. 19 - Strutture centrali

La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale, dagli Organi giudicanti e di controllo e retta dal Segretario Generale che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali Centrali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.

TITOLO III

GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 20 - Principi di Giustizia Federale

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair play e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo o frode sportiva, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Giudici Sportivi e Federali devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità. Per la durata e la sua rinnovabilità la Federazione si conforma alle previsioni del Codice di giustizia sportiva.
3. Giudici sportivi e federali sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.
4. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudice sportivo o componente del Tribunale federale o della Corte sportiva e federale di appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
6. I nominati durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

7. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.
8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, ai componenti della Procura federale. Tuttavia, può essere dichiarato idoneo alla nomina quale Procuratore federale anche un alto ufficiale delle Forze dell'ordine, in servizio o a riposo, e quale Sostituto anche un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o un ufficiale delle Forze dell'ordine in servizio o a riposo, ovvero un laureato in materie giuridiche che abbia maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
9. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
10. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. È concessa dalla Corte federale d'Appello quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante di buona condotta.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, i provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 21 - Il Procuratore Federale

Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sono attribuite al Procuratore federale nominato dal Consiglio Federale. L'Ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore Federale e da uno o più sostituti, tutti nominati dal Consiglio Federale.

Art. 22 - Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione. Sono nominati con le stesse modalità uno o più supplenti, eventualmente preponendo ciascuno a determinati affari. Il relativo mandato non è incompatibile con quello di componente del Tribunale federale.
2. Il Giudice sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale, e in particolare su quelle relative:



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiati

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, insegnanti tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, insegnanti tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Art. 22 - bis Il Tribunale Federale

1. Il Tribunale Federale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Il mandato di componente del Tribunale federale non è incompatibile con quello di Giudice sportivo.
2. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Art. 23 - La Corte Sportiva e Federale d'Appello

1. La Corte Sportiva e Federale d'Appello è composta da un Presidente e da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione. L'organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
2. La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli organi di giustizia di primo grado; essa agisce quale Corte sportiva di appello avverso le pronunce del Giudice sportivo, e quale Corte Federale avverso le decisioni del Tribunale federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.
3. Alla Corte Federale d'Appello compete il giudizio per revisione.

Art. 24 - Collegio arbitrale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Commissione federale di garanzia.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'art. 808-ter c.p.c. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta ai Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 25 - Collegio di garanzia dello sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FITA hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO IV

STRUTTURA PERIFERICA

Art. 26 - Le Assemblee Regionali

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti e dai Rappresentanti degli atleti e degli Insegnanti tecnici delle Società sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente del Comitato Regionale ed i Consiglieri Regionali. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. È altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto.



2. I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice-Presidente o un Consigliere della propria Società, purché regolarmente tesserati alla FITA.
3. I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici qualora siano impossibilitati a partecipare, sono sostituiti de iure dal relativo supplente il quale deve essere individuato contestualmente al rappresentante medesimo in sede di elezione. Circa il Presidente delle Affiliate la materia è disciplinata in seno all'art. 48 del presente Statuto i componenti del Consiglio Regionale non possono rappresentare Affiliate né direttamente né per delega.
4. Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.
5. Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinaria Elettiva;
 - b) Straordinaria.
6. Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono di norma entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.

Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive:

- a) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - 1) il Presidente del Comitato Regionale;
 - 2) i componenti del Consiglio Regionale;
7. deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno delle Affiliate aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione;
 - c) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Regionale;
 - d) su richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

Art 27 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali Straordinarie

1. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli Art. 15 e 16.

Art 28 - I Consigli Regionali

1. Nella Regione in cui vi siano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto, viene istituito il Comitato Regionale dal Consiglio Federale che ne stabilisce la sede.

2. Nella Regione Trentino - Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta nella Provincia di Aosta, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello Regionale.
3. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno degli insegnanti tecnici. Il vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
4. I Comitati Regionali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. I Comitati Regionali non hanno autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza della Federazione, che ne approva il rendiconto.
7. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o di ripetute violazioni delle norme in vigore da parte degli Organi Periferici, come in caso di impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera l'eventuale Commissariamento.
8. Consigli regionali amministrano i fondi assegnati dal Consiglio Federale e dalle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della FITA.

Art 29 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FITA nel territorio di competenza, ne controlla l'attività ed è responsabile unitamente al Consiglio del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
3. Firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Consiglio, ogni responsabilità nei confronti degli Associati, del Consiglio Federale e di terzi.
4. In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.
5. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FITA.

Art 30 - Il Delegato Regionale

Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 Affiliate con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con lo specifico mandato di addiventare alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.

1. Il Delegato Regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali nell'ambito regionale.
2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.
3. Il Delegato Regionale deve inviare a fine anno una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La carica è quadriennale.

Art 31 - I Delegati Provinciali

1. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.
2. Delegati Provinciali, nell'ambito della loro circoscrizione, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.
4. Il Delegato Provinciale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
5. La carica è quadriennale.

TITOLO V

LE AFFILIATE E I TESSERATI

Art 32 - Doveri delle Affiliate e dei Tesserati

1. Le Affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITA, lo Statuto ed i regolamenti della FITA, che con l'affiliazione vengono pienamente accettati, nonché le deliberazioni

adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e a adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Sono tenuti altresì all'osservanza del Codice di comportamento etico sportivo ai sensi dell'art. 3 bis dello Statuto CONI, ad operare con assoluta lealtà e correttezza ed alla severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento dignitoso.

2. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. La partecipazione è altresì preclusa nei casi previsti all'art. 9 comma 4 del presente Statuto.
3. Le Affiliate e i Tesserati, inoltre, non possono avere relazioni sportive e non possono partecipare ad alcun tipo di attività con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni. È fatto altresì divieto alle Affiliate e ai Tesserati di avere relazioni sportive e di partecipare a qualunque tipo di attività con soggetti radiati o che hanno una sanzione disciplinare in corso emanata da parte degli organi di Giustizia Federale.
4. Gli stessi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali, le Strutture Federali e gli Ufficiali di Gara. La violazione di tale disposizione prevede l'immediato deferimento agli organi di Giustizia.
5. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per la rappresentativa Nazionale Italiana.
6. Non è consentita alcuna ipotesi di trasmissibilità della quota o contributo associativo da parte di affiliati o tesserati.

Art 33 - Diritti delle Affiliate

1. Le affiliate hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere Internazionale.

Art 34 - Rinnovo dell'Affiliazione

1. Le Società sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'Affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art 35 - Cessazione di Appartenenza alla FITA

1. Le Società sportive cessano di appartenere alla FITA nei seguenti casi:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario completa inattività sportiva durante l'anno;
 - c) mancato tesseramento del numero minimo di 3 soci e 10 atleti;
 - d) mancata riaffiliazione annuale;
 - e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita di requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione medesima;



- f) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;
 - g) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione.
2. In ogni caso di cessazione le Società Sportive devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITA ed agli altri affiliati. Gli ex Dirigenti delle Società morose cessate non possono entrare a far parte della dirigenza di altre Società finché i debiti della Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o revocare l'affiliazione della Società interessata. La cessazione di appartenenza alla FITA comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.
 3. Avverso la revoca o diniego dell'affiliazione è possibile ricorrere alla Giunta Nazionale del Coni, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art 36 - I tesserati

1. Le persone fisiche che entrano a far parte della FITA sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) I Dirigenti Sociali;
 - c) I Soci delle società Affiliate;
 - d) I Dirigenti Federali;
 - e) gli Ufficiali di gara;
 - f) gli Insegnanti Tecnici. (Gli Insegnanti tecnici che esercitano l'insegnamento del Taekwondo devono essere in possesso di diploma d'abilitazione all'insegnamento riconosciuto dalla FITA);
 - g) I coach (tecnici specializzati nella conduzione dell'atleta sul campo di gara);
 - h) Presidente Onorario;
 - i) Membri d'Onore;
 - l) I Medici che svolgono attività professionale in favore di società affiliate o di Organi Federali. Il tesseramento decorre dall'atto della nomina;
 - m) collaboratori parasanitari. Vengono tesserati in questo ruolo coloro che, forniti di titoli rilasciati da autorità istituzionali operano nell'attività sanitaria. Il tesseramento decorre dall'atto della nomina.
 - n) Sostenitori. Vengono tesserati in questo ruolo coloro la cui attività è finalizzata al solo mantenimento psico-fisico della persona e priva di qualsivoglia aspetto "competitivo".
 - o) I Soci tesserati direttamente della FITA
 - p) I Players degli sport elettronici (eSports)
2. Le Persone predette entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento. Per le persone di cui alla lettera a), b), c) e n), o), p) il tesseramento è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza. Per le Persone di cui alla lettera d) il tesseramento è valido all'atto dell'elezione o della nomina. Per le Persone di cui alla lettera e), f) e g) il tesseramento è valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Per la lettera h), i), l) e m) il tesseramento è valido al momento della nomina.
3. È sancito, inoltre, il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria della FITA sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

h

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
5. È sancito il divieto di far parte della FITA per quanti abbiano conseguito una condanna alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti commessi contro la famiglia o la persona.
6. I gradi con cui vengono tesserati gli atleti sono stabiliti:
 - a) fino al grado di cintura rossa dal Direttore Tecnico dell'Affiliata, secondo i modi e le procedure stabilite dal Regolamento Organico;
 - b) i gradi successivi dalle commissioni Regionali o Nazionali, secondo i modi e le procedure stabilite dal Regolamento Organico.
7. In caso di mancato tesseramento per 4 anni consecutivi, l'interessato dovrà inviare al Consiglio Federale una specifica richiesta. Il Consiglio Federale, dopo gli opportuni accertamenti e sentito il parere dei pertinenti Organi Tecnici, deciderà in merito alle procedure da attivare per il riconoscimento e l'assegnazione del grado con cui potrà essere richiesto il tesseramento.
8. Chi riceve un provvedimento di radiazione dalla FITA, non può svolgere attività sportiva in ambito federale né essere tesserato, fermo restando che egli potrà eventualmente svolgere attività sportiva e quindi essere tesserato, presso altri enti. Conseguentemente, potranno essere tesserati presso la FITA e svolgere attività sportiva in ambito federale soggetti radiati presso altri enti sportivi, fermo restando che a seguito di un provvedimento di radiazione, emanato da qualsiasi Federazione Sportiva, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva, il soggetto radiato non potrà, in ogni caso, essere eletto a qualsiasi carica federale, nonché, rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
9. Al fine di rendere effettivo tale divieto il provvedimento di radiazione, (così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione), devono essere definiti e comunicati dalla FITA al CONI il quale li renderà noti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la procura generale dello sport segnala la procura dell'Ente Interessato l'illecito al fine dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti di persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Art 37 - Tesseramento di atleti provenienti da altre Federazioni estere riconosciute.

Per la ratifica e la conferma dei gradi ottenuti presso le altre Federazioni estere riconosciute, la documentazione comprovante il grado acquisito va allegata alla richiesta di tesseramento. Il Consiglio Federale, dopo gli opportuni accertamenti e sentito il parere dei pertinenti Organi Tecnici, deciderà in merito alle procedure da attivare per il riconoscimento e l'assegnazione del grado con cui potrà essere richiesto il tesseramento.

h

[Signature]



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Art 38 - Doveri dei Tesserati

1. Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 33 del presente Statuto.
2. Gli Atleti e gli insegnanti tecnici selezionati a far parte delle rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
3. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento etico - sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale è passibile di adeguate sanzioni.
4. E fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati dalla Federazione ovvero dalla WT. La violazione del presente divieto comporterà il deferimento al competente Organo di Giustizia. Il regolamento di giustizia indicherà le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

Art 39 - Diritti dei Tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
 - b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FITA in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

Art 39 bis - Tutela sportiva atlete in maternità

Le atlete in maternità che esercitano, attività sportiva dilettantistica, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali per tutto il periodo della gestazione fino a sei mesi dopo il parto.

Art 40 - Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido dal primo gennaio al 31 dicembre.
3. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
 - c) per dimissioni;
 - d) nelle ipotesi di cui agli art. 35 e 36 del presente Statuto.
4. I requisiti e le procedure per il tesseramento stabiliti nel presente Statuto e dal Regolamento Organico non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 41 - Vincolo Sociale

1. All'atto del tesseramento, l'Atleta avente un'età \geq (maggiore uguale) a dieci anni contrae con la propria società sportiva di appartenenza un vincolo fino al 31 agosto dell'anno in corso. Solo gli atleti aventi la qualifica di "Atleta di interesse nazionale" sono vincolati con la società di appartenenza sia per l'anno in cui è contratto il vincolo che per l'anno successivo. Comunque, allo scadere del Quadriennio Olimpico tutti gli Atleti potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure e i modi stabiliti dal Regolamento Organico. Nel casi previsti dal Regolamento Organico il Consiglio federale può svincolare l'atleta in qualsiasi momento.

Art. 42 - Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FITA sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
2. Inoltre, gli affiliati ed i tesserati sono passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.
4. I Tesserati che abbiano cumulato una squalifica superiore ad un anno, perdono le qualifiche tecniche ed è a loro interdetta l'assunzione di incarichi di alcun tipo.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI ELETTORALI E DELIBERATIVI

Art. 43 - Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FITA che:
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva del CONI, o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purchè unico.
 - è ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping della WADA. E' altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguente ad un patteggiamento.
2. Sono eleggibili alle cariche federali le persone regolarmente tesserate. Sono eleggibili alla carica di consigliere federale in rappresentanza degli atleti e degli Insegnanti Tecnici coloro che siano in attività

A

[Signature]

o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nelle rispettive categorie e che siano in possesso degli altri requisiti generali di cui al presente articolo. In particolare per la carica di consigliere federale in rappresentanza degli atleti è richiesta la partecipazione nell'arco di due anni nell'ultimo decennio ad almeno un Campionato Italiano Cinture Nere. Si tiene a precisare che il tesseramento è richiesto al momento della presentazione della candidatura.

3. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o altrui, direttamente collegata alla gestione della FITA, nel cui ambito viene inoltrata la candidatura.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.
5. Per l'elezione alle cariche di Presidente della FITA e di membro del Consiglio Federale è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

6. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di aventi diritto di voto:

- a) per la carica del Presidente della Federazione da almeno trenta aventi diritto a voto;
- b) per la carica di Consigliere, in rappresentanza degli affiliati la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno venti affiliate; per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza degli Insegnanti tecnici dovrà essere sottoscritta da almeno venti aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria;
- c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno tre aventi diritto a voto;
- d) per ogni carica federale, centrale o periferica ogni avente diritto a voto può sottoscrivere soltanto una candidatura per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, insegnante Tecnico).

Il numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui sopra non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

1. fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
2. da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto a voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
3. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% del numero restante;
4. da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
5. da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo delle sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza.

Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% delle sottoscrizioni stesse.

7. Nelle Assemblee Nazionali o Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

8. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro quaranta giorni precedenti l'Assemblea Nazionale o Regionale.
9. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 44 - Elezione delle Cariche Federali Centrali

1. Le elezioni delle Cariche Federali centrali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste nei seguenti commi del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell'Assemblea, sul rapporto della Commissione Scrutinio. La presenza degli atleti e tecnici deve essere in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.
2. Il Presidente Federale viene eletto a maggioranza assoluta, dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli, anche in caso di ballottaggio. Il Presidente e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i.. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto all'art. 46 comma 6.
3. Proclamato il Presidente, la Commissione Scrutinio procede ad altro scrutinio dei voti per l'elezione dei Consiglieri Federali. I Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società saranno eletti con votazione cui possono prendere parte solo i rappresentanti delle Società. I Consiglieri Federali atleti saranno eletti dai rappresentanti degli atleti. I Consiglieri Federali tecnici saranno eletti dai rappresentanti degli Insegnanti Tecnici. Viene designato per l'elezione chi raggiunge il maggior numero di voti, salvo per quanto appresso.
4. Ove all'esito dello scrutinio di cui al punto precedente, tra i candidati designati per il Consiglio Federale, escluso quindi il Presidente, non siano rappresentati entrambi i generi e almeno tre (3) candidati non appartengano al genere meno rappresentato nell'organo, la Commissione Scrutinio provvederà: i) a designare, in luogo del candidato designato apparente al genere più rappresentato che abbia preso la percentuale di voti più bassa rispetto agli altri (percentuale da calcolarsi per ciascun designato in base ai voti ricevuti, sul totale dei voti dei presenti nella categoria di appartenenza), il candidato del genere meno rappresentato, appartenente alla medesima categoria e che abbia ricevuto più voti, e così via fino a che almeno tre (3) Consiglieri Federali designati non siano appartenenti al genere meno rappresentato; ove poi anche all'esito di tale procedimento, non fosse possibile individuare almeno tre (3) Consiglieri Federali designati di genere diverso; ii) alla nomina dei Consiglieri Federali designati lasciando vacanti i posti riservati ai Consiglieri di genere diverso che non sia stato possibile individuare ai sensi del punto i).





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

5. In quest'ultima ipotesi sarà onere del Consiglio Federale così eletto indire elezioni suppletive con le modalità previste all'art. 15.2, le cui candidature saranno riservate a candidati del genere e della categoria (società, insegnanti tecnici, atleti) necessari per rispettare le quote di rappresentanza di cui all'art. 13.1.
6. Proclamati i Consiglieri, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. E' eletto Presidente colui il quale avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano dei due.
7. In ciascuna elezione ogni avente diritto a voto può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere.

Art. 44 bis - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
2. Possono essere previste indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 45 - Incompatibilità

1. Fermo quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, la qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione.
2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti, di Componente un Organo di Giustizia e Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FITA.
3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle deliberazioni o agli atti.
5. Le qualifiche di Ufficiale di Gara e di Coach sono incompatibili con le cariche di Presidente Regionale e Consigliere Federale.
6. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 46 - Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da inviarsi agli aventi diritto almeno 20 giorni prima, ovvero, 60 giorni prima in caso di assemblee elettive. Inoltre, l'assemblea nazionale straordinaria



- deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta. La convocazione è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata a/r .
2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.
 3. Indipendentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea è resa nota almeno sessanta (60) giorni prima con comunicato federale pubblicato sulla "Homepage" del sito internet della Federazione unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale.
 4. Nel caso di assemblee elettive le candidature dovranno essere pubblicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet federale con link diretto dalla "Homepage". La tabella dei voti e le candidature così pubblicate potranno essere impugnate entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
 5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie elettive sono valide, in prima convocazione con la metà degli Affiliati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, le Assemblee sono valide con la presenza di un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli Affiliati aventi diritti a voto, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 44 comma 2.
 6. Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no tecnici) e non sul numero dei voti.
 7. Il Consiglio Federale provvede, prima dell'Assemblea, a nominare una Commissione Verifica Poteri, il cui Presidente, nelle Assemblee elettive è nominato d'intesa con il CONI. Inoltre, nelle assemblee elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
 8. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
 9. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri. In caso di Assemblea Elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale di intesa con il CONI.
 10. In caso di Assenza del Presidente della Federazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
 11. Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

h

Art. 47 - Partecipazione alle Assemblee e diritto di voto; computo dei voti plurimi

1. Alle Assemblee partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli affiliati di cui all'art. 9 terzo comma del presente statuto.

Hanno diritto ad un voto di base i Gruppi Sportivi e associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/21 e maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del d. lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Al fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2. Alle Associazioni Sportive e Società che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi in base alla classifica generale annuale.

- **Assemblea Nazionale:**

- a) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 1° al 40° posto 29 Voti;
- b) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 41° al 80° posto 24 Voti;
- c) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 81° al 120° posto 19 Voti;
- d) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 121° al 150° posto 14 Voti;
- e) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 151° al 190° posto 9 Voti;
- f) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 191° al 230° posto 6 Voti;
- g) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 231° al 280° posto 4 Voti;
- h) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 281° al 300° posto 2 Voti.

Qualora al 40°, 80°, 120°, 150°, 190°, 230°, 280° e 320° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

Assemblea Regionale nei Comitati con più di 19 società affiliate aventi diritto a voto:

- a) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 1° al 20° posto 9 Voti;
- b) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 21° al 40° posto 7 Voti;
- c) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 41° al 60° posto 5 Voti;
- d) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 61° al 80° posto 4 Voti;
- e) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 81° al 100° posto 3 Voti;
- f) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 101° al 120° posto 2 Voti;
- g) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 121° al 150° posto 01 Voti;

Assemblea Regionale nei Comitati fino a 19 società affiliate aventi diritto a voto:

- a) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 1° al 40° posto 4 Voti;
- b) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 41° al 80° posto 3 Voti;
- c) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 81° al 120° posto 2 Voti;

d) alle Associazioni e Società Sportive classificate dal 121° al 150° posto 1 Voti

Qualora al 20°, 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

3. Per l'attività nazionale le gare di Combattimento, Forme e Freestyle utili per l'attribuzione del punteggio sono:

a) Campionati di SERIE A:

- Campionati Italiani Combattimento Senior M e F;
- Campionati Italiani Combattimento Junior M e F;
- Campionati Italiani Combattimento Cadetti M e F;
- Campionati Italiani Combattimento Categorie Paralimpiche M e F;

b) Campionati di SERIE B:

- Combattimento:
 - i. Campionati Italiani Cinture Rosse M e F (in precedenza: Tornei Nazionali cinture colorate M e F);
- Forme e Freestyle
 - i. Campionati Italiani Forme e Freestyle da Cadetti a Over 60 M e F
 - ii. Campionati Italiani Forme Parataekwondo M e F;

c) Campionati di Serie C

- Torneo "Kim e Liù"

4. La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli atleti nelle diverse categorie di peso, assegnando:

Gare di "SERIE A" Nazionali:

- Atleta 1° Classificato: 10 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 08 Punti;
- Atleta 3° Classificato ex-aequo: 06 Punti oppure 6 punti al 3° assoluto e 5 punti al 4°;
- Atleta 5° Classificato ex-aequo: 04 Punti oppure 4 punti al 5° e 2 punti al 7°;
- Atleta 9° Classificato ex-aequo: 01 Punti.

Gare di "SERIE B" Nazionali:

- Atleta 1° Classificato: 05 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 04 Punti;
- Atleta 3° Classificato ex-aequo: 03 Punti, oppure 3 punti al 3° assoluto e 2 punti al 4°
- Atleta 5° Classificato ex-aequo: 01 Punti.

Gare di "SERIE C" Nazionali:

- Partecipazione Società: 05 Punti;

Attività Internazionale

I Giochi Olimpici:

h

[Signature]



Alessandro Cherubini

- Atleta 1° Classificato: 30 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 25 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 20 Punti;
- Atleta 5° Classificato: 15 Punti;
- Atleta 7° Classificato: 12 punti
- Atleti classificatisi oltre il 7° posto: 8 punti.

Campionati Mondiali Senior - Combattimento

- Atleta 1° Classificato: 20 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 15 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 12 Punti;

Campionati Europei Senior, Campionati Mondiali Junior, Campionati Mondiali Cadetti e Giochi Europei - Combattimento

- Atleta 1° Classificato: 20 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 15 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 12 Punti;

Campionati Europei Junior - Combattimento

- Atleta 1° Classificato: 15 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 12 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 08 Punti;

Campionati Mondiali Forme e Freestyle da Cadetti a Over 65

- Atleta 1° Classificato: 15 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 12 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 08 Punti;

Campionati Europei Forme e Freestyle da Cadetti a Over 65

- Atleta 1° Classificato: 10 Punti;
- Atleta 2° Classificato: 08 Punti;
- Atleta 3° Classificato: 06 Punti;

5. In base al totale dei punteggi acquisiti come descritto al punto 4 viene redatta, ogni anno, la classifica delle Affiliate.
6. Il Consiglio Federale entro 60 giorni emana la classifica generale, attribuendo ad ogni Affiliato i voti ottenuti.
7. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o la rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

h



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

8. Nessuna Associazione Sportiva/Società Sportiva dilettantistica potrà avere assegnati voti plurimi in misura superiore all'1% del totale dei voti assegnati alle Associazioni Sportive/Società Sportive dilettantistiche. Fermo quanto precede, nessuna Associazione Sportiva/Società Sportiva dilettantistica potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di quaranta (40) volte il voto di base.

In caso di numero di Affiliati aventi diritto al voto inferiore a 500, si applica come unico limite quello che consente a ciascuna Associazione Sportiva/Società Sportiva dilettantistica di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

9. Nelle Assemblee, salvo per quanto appresso indicato, le Affiliate esprimono il proprio voto per il tramite del proprio Presidente. In caso di impedimento del Presidente Sociale egli può essere sostituito da un componente del Consiglio direttivo della stessa Affiliata, esclusi Atleti e Insegnanti Tecnici con diritto di voto in Assemblea. Il sostituto così nominato non potrà rappresentare altri Affiliati.
10. Le Associazioni, i Gruppi Sportivi e le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:
- a) Presidente Sociale;
 - b) Rappresentante Atleti;
 - c) Rappresentante Insegnanti Tecnici.
11. I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici sono eletti rispettivamente dagli Atleti e dagli Insegnanti Tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati in seno alla propria società. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.
12. I componenti della rappresentanza di cui al precedente punto 11 partecipano:
- a) Ciascuno alle votazioni per le elezioni dei rappresentanti della propria categoria nei Consigli Federali e Regionali. In tali votazioni, ciascuna rappresentanza dispone del numero complessivo dei voti attribuiti alla Affiliata di appartenenza;
 - b) Tutti, alle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale. In tali votazioni, ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti ad ogni rappresentante (Presidente Sociale, rappresentante Atleti e rappresentante Insegnanti tecnici) sono ripartiti rispettivamente nella misura del 70% (Presidente), 20% (Atleti), 10% (Insegnanti Tecnici) del totale.

Al fine di evitare valori decimali, nelle sole votazioni di cui al punto b), che precede, ciascun voto di base viene equiparato a 10 voti, dei quali sette vengono assegnati al Presidente Sociale, due al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante degli Insegnanti Tecnici.

Art. 48 - Partecipazione alle Assemblee e diritto di delega

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di primo grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e di società aventi diritto di voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

h



Alessandro Cherubini

- 2 fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1.500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti.
2. Non sono previste in sede di Assemblea Nazionale deleghe per i rappresentanti di atleti e degli Insegnanti tecnici. Qualora essi dovessero essere impossibilitati a partecipare all'Assemblea dovranno essere sostituiti, de iure, dai relativi supplenti, da individuarsi contestualmente ai rappresentanti, in sede di elezione dei rappresentanti medesimi.
3. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni
- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre te 600 associazioni e società votanti;
5. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
6. In ogni caso le deleghe sopra menzionate dovranno essere redatte per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia del documento legale rappresentante la stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Art. 49 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della FITA ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.
2. Le elezioni del Presidente della Federazione e degli altri Organi Federali avvengono secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 44 del presente Statuto, adottando sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscono la segretezza del voto e la certezza e la trasparenza della procedura, in conformità con la disciplina emanata dalla Giunta Nazionale del CONI. Possono essere richieste deroghe, con apposita domanda alla Giunta Nazionale del CONI, se il numero delle società sportive aventi diritto di voto è inferiore a 400.
3. Le restanti votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, i quali dispongano di almeno il 50% +1 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

h

[Signature]



Alessandro Cherubini

4. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, con le modalità e regole fissate dalla Giunta Nazionale del CONI. In tal caso non saranno ammesse deleghe ad esclusione di quelle conferite nell'ambito del Consiglio direttivo dello stesso affiliato.

Art. 50 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Art 51 - Convocazione e validità dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci mediante avviso di convocazione mediante avviso di convocazione da inviarsi agli aventi diritto almeno 20 giorni prima, ovvero, 60 giorni prima in caso di assemblee elettive. Inoltre, l'Assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta. La convocazione è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mezzo raccomandata a/r.
2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.
3. Indipendentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea è resa nota almeno sessanta (60) giorni prima con comunicato federale pubblicato sulla "Homepage" del sito internet della Federazione unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale.
4. Nel caso di assemblee elettive le candidature dovranno essere pubblicate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet federale con link diretto dalla "Homepage". La tabella dei voti e le candidature così pubblicate potranno essere impugnate entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
5. L'Assemblea Ordinaria Elettiva Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto.
6. In seconda convocazione l'assemblea Ordinaria Elettiva è valida con la presenza non inferiore del 35% degli aventi diritto a voto.
7. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale e la commissione scrutinio è eletta dall'Assemblea a norma dei comma 4, 5 e 7 dell'Art. 46.
8. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti, con indicazione del totale dei voti loro spettanti.

u

M

9. Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
10. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
11. Il Segretario dell'Assemblea Regionale è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
12. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto relative alle Assemblee Nazionali.


Art 52 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
2. Le elezioni del Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale avvengono secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 44 del presente Statuto, secondo modalità che garantiscono la segretezza del voto e la certezza e la trasparenza della procedura, in conformità con la disciplina emanata dalla Giunta Nazionale del CONI. L'utilizzo del voto elettronico è sempre facoltativo.
3. Le restanti votazioni si svolgono; se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto che dispongano di almeno il 50% +1 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, eccezione fatta per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.

Art 53 - Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti Federali, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da esso controllata.
2. I predetti Regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto, il Regolamento di Giustizia, e i Regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere inviati alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione a fini sportivi.

Art 54 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli aventi diritto a voto. In quest'ultimo caso le proposte determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.
 2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
- 

3. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà di tutti gli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza non inferiore al 20% degli aventi diritto a voto.
4. Le proposte di modifica devono essere deliberate dalla Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei presenti.
5. Le proposte di modifica allo Statuto tese all'aggregazione alla FITA di altre Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate, dovranno prevedere modalità organizzative che tutelino le specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati, conformemente ai regolamenti di volta in volta emanati dalla Giunta del CONI.
6. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
7. Le proposte di modifica dello Statuto entrano in vigore, previa approvazione della Giunta Nazionale del CONI limitatamente ai fini sportivi, in seguito alla approvazione dei competenti organi di legge.

Art 55 - Scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della FITA ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di Diritto Privato.
2. In caso di deliberato scioglimento della FITA, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto a fini sportivi e di utilità sociale.

Art. 56 - Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

